

# **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminare (D. Lgs. 81/2008 art. 26)**

**Roma, 15 ottobre 2025**

***CONTRATTO DI CO-WORKING PER IL PERSONALE DELLA SOGEI S.P.A.***

***sede viale Giacomo Matteotti 15 Firenze***

## **OGGETTO DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Oggetto del contratto da stipulare è l'utilizzo di uffici "serviti" ossia arredati e forniti di tutte prestazioni funzionali al loro utilizzo, gestione e mantenimento.

L'unità operativa oggetto della presente valutazione si trova al 2° piano dell'immobile sito in Viale Giacomo Matteotti, 15 - Firenze e occupa 3 locali per un totale di circa 100 mq.

Gli uffici dovranno essere arredati con scrivanie sedie, cassettiere, armadi, attaccapanni, cestini per rifiuti etc. e dovranno essere serviti di tutto quanto necessario al loro utilizzo:

- energia elettrica e connessione internet sicura a banda larga, wi-fi o ethernet;
- riscaldamento e raffrescamento;
- reception per accoglienza, ricezione posta/pacchi ed ogni altra attività di interfaccia con gli ospiti degli uffici;
- spazi dedicati alla consumazione di pasti e bevande ed a ciò appositamente attrezzati (con frigorifero, bollitore, microonde, lavastoviglie, etc.);
- chiavetta da utilizzare alle vending machine delle dinette da assegnare a ciascun dipendente della Committente ad uso personale (ricarica della chiavetta a spese dell'utilizzatore);
- servizi igienici
- spazio rack in spazi comuni o dedicati;
- posizionamento ed esposizione targa con denominazione sociale all'ingresso del centro

- prenotazione delle sale riunioni per un numero di totale otto ore mensili

INFORMAZIONI SINTETICHE	
NUMERO INIZIATIVA CONSIP	2025/168
DURATA CONTRATTUALE	18 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE
COMMITTENTE	SOGEI
INDIRIZZO	VIA MARIO CARUCCI 99 ROMA
DATORE DI LAVORO	ING. CRISTIANO CANNARSA
DATORE DI LAVORO DELEGATO SALUTE E SICUREZZA (EX ART. 16 D.LGS.81/08 E S.M.I.)	ING. MARCO VALERI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ING. FABRIZIO FRANCO
ATTIVITA' CONTRATTUALI	FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO E ARREDI (MERA FORNITURA) E SERVIZI ANNESSI
AREE DI LAVORO	PLESSO VIALE GIACOMO MATTEOTTI 15 FIRENZE
ATTIVITÀ VALUTATE(INTERFERENTI)	MOVIMENTAZIONE OGGETTI, MANUTENZIONE ARREDI, EDILE ED IMPIANTISTICA, PRESENZA DI LAVORATORI AFFERENTI AD ALTRE IMPRESE

#### ANAGRAFICA AZIENDALE del Committente

<b>Ragione Sociale</b>	<b>SOGEI S.p.A.</b>
<b>Sede Legale</b>	<b>Via M. Carucci, 99 - ROMA</b>
<b>Datore di Lavoro</b>	<b>Ing. Cristiano Cannarsa</b>
<b>Datore di lavoro delegato</b>	<b>Ing. Marco Valeri</b>
<b>R.S.P.P.</b>	<b>Ing. Fabrizio Franco</b>
<b>Medico Competente</b>	<b>Dott. Maurizio Bagnato</b>

<p><b>R.L.S.</b></p>	<p><b>Fabrizio Bonanni</b>  <b>Aniello Borrelli</b>  <b>Michele Chelli</b>  <b>Antonio Fratturato</b>  <b>Paolo Guccini</b>  <b>Fabrizio Pierucci</b>  <b>Mario Pinna</b>  <b>Domenico Porcu</b>  <b>Giuliana Timpani</b>  <b>Fernando Rosario Torelli</b>  <b>Maurizio Amedeo Uliano</b></p>
----------------------	---

## VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

### 1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dal Fornitore, è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, elaborato dal Committente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, valuta i rischi da interferenza derivanti dai servizi da appaltare.

Data la sua natura "dinamica" il presente documento può inoltre essere aggiornato nel corso delle attività contrattuali nel caso si generassero ulteriori rischi da interferenza attualmente non prefigurabili.

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 18 - D. Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...(.)...

elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

...(.)...

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

...(.)...

Art. 26 - D. Lgs 81/08. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla

tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Oltre alla succitata normativa si è fatto riferimento al documento "L'elaborazione del D.U.V.R.I. valutazione dei rischi da interferenza", redatto dall'INAIL nel 2013.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA**

Per la definizione di interferenza si fa riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella quale si precisa che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello del Fornitore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

A tal fine, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi (rischi da contiguità fisica e di spazio);
- rischi immessi dalle attività del Fornitore (rischi in entrata);
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare il Fornitore e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Fornitore (rischi in uscita);
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (rischi da commissione).

### **4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Per la predisposizione del presente Documento si è tenuto conto della natura delle attività contrattuali per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovranno operare il personale Sogei, del Fornitore e di altre Società da esso coordinate, pericoli che potrebbero tradursi in rischi da interferenza.

Ai fini di quanto sopra, Sogei:

- ha considerato la tipologia delle attrezzature che il Fornitore e le Società da esso coordinate utilizzeranno per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha considerato che Sogei opera utilizzando esclusivamente attrezzature munite di videoterminale;
- ha ipotizzato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno della sede di espletamento delle attività contrattuali sia strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha considerato che le attività contrattuali all'interno delle aree di lavoro sono effettuate dal Fornitore esclusivamente previo coordinamento con Sogei.

inoltre:

- nelle aree di transito veicolare e di carico/scarico gli automezzi dovranno circolare a passo d'uomo, rispettando le regole del codice stradale, prestando la massima attenzione all'eventuale presenza di pedoni e altri mezzi;
- la movimentazione di apparecchiature e attrezzature avviene di norma attraverso aree comuni, per cui si richiede la massima cautela;

- il personale deve essere informato formato ed addestrato in relazione alle attività contrattuali, ivi compreso all'utilizzo degli eventuali DPI previsti che è tenuto ad utilizzare e su cui deve essere effettuata regolare manutenzione, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- il personale deve essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, con le periodicità previste dai rispettivi protocolli sanitari, con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose, nonché l'effettuazione di lavorazioni mediante l'utilizzo di fiamme libere o che comunque possano essere causa di innesco di incendio/esplosione devono essere preventivamente comunicate;
- è obbligatorio informare Sogei riguardo le procedure implementate nella sede interessata dalle attività contrattuali, compreso i piani di emergenza e primo soccorso sanitario.

Il processo su cui si basa la metodologia applicata per eseguire la Valutazione del Rischio parte dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai quali possa derivare un danno alla salute e cerca di determinare gli effetti sulla salute a seguito di un'esposizione a tali pericoli.

Nella Valutazione si cerca, inoltre, di individuare la possibile entità dell'effetto sulla salute.

Diviene necessario quindi definire i concetti di pericolo e di rischio che verranno presi in considerazione e quindi utilizzati:

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare danni.
- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.

La valutazione dei rischi di tipo quantitativa viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità "P" e Danno "D", la cui combinazione porta alla Matrice del Rischio.

I parametri ed i possibili valori sono definiti come segue:

- Probabilità "P": Probabilità che si verifichi l'evento negativo (valutata in base a statistiche nazionali, alla frequenza di incidenti simili registrati nell'azienda in oggetto, ecc.);
- Danno "D": potenziale conseguenza derivante dal verificarsi dell'evento negativo.

La quantificazione e la relativa classificazione del Rischio, che deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti, può essere vista come il prodotto delle Probabilità (P) di accadimento di un evento per la Gravità del Danno (D) conseguente.

Per quanto riguarda le Probabilità di accadimento si definisce una scala di riferimento in relazione ad un legame, più o meno diretto, tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tenendo conto della frequenza e della durata delle lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**TABELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO "P":**

Valore	Livello	Descrizione
1	<b>Improbabile</b>	La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.

<b>2</b>	<b>Poco probabile</b>	La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.
<b>3</b>	<b>Probabile</b>	Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe presumibile.
<b>4</b>	<b>Molto Probabile</b>	Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe scontato/preannunciato.

TABELLA ENTITÀ DEL DANNO “D”:

Valore	Livello	Descrizione
<b>1</b>	<b>Lieve</b>	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative.
<b>2</b>	<b>Rilevante</b>	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni giorni).
<b>3</b>	<b>Grave</b>	Danno sull'uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato (alcuni mesi).
<b>4</b>	<b>Molto Grave</b>	Danno sull'uomo o impatto ambientale con esposizione acuta irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo indeterminato.



Il prodotto di questi due parametri P x D fornisce il valore “R” di rischio come riportato nella seguente Matrice dei Rischi:

Entità danno	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Probabilità di accadimento			

Pertanto, è possibile definire una scala di valori di Rischio:

RISCHIO	LIVELLO
$R > 9$	ALTO
$6 \leq R \leq 9$	MEDIO
$2 < R < 6$	BASSO
$R \leq 2$	TRASCURABILE

I rischi da interferenza tipici delle attività contrattuali sono causati da possibili sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di imprese diverse (rischi da contiguità fisica e di spazio).

I potenziali rischi da interferenza sono ascrivibili alle fasi di movimentazione oggetti, manutenzione arredi ed impiantistica e ad altre attività ad opera di appaltatori diversi, al momento non prefigurabili.

La fornitura di arredi, complementi di arredo e postazioni di lavoro sono assimilabili a mera fornitura.

Le attività svolte da Sogei sono effettuate mediante l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale e, pertanto, sono assimilabili a servizi professionali, non generando, di conseguenza, rischi da interferenza.

## 5. VALUTAZIONE ANALITICA DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Negli ambienti di espletamento delle attività contrattuali sono presumibilmente presenti i seguenti rischi specifici:

- Compresenza di lavoratori afferenti a diverse imprese operanti in maniera saltuaria o continuativa
- Movimento/transito di mezzi
- Rischio di scivolamento/inciampo (pavimenti, scale, rampe ecc.)
- Possibile interruzione di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati ecc.
- Possibile temporanea disattivazione di sistemi antincendio
- Possibile temporanea interruzione della funzionalità di impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Probabili interventi sugli impianti
- Probabili interventi su opere murarie
- Probabile movimentazione manuale di carichi
- Probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchine

## 6. DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza generati dalle attività contrattuali sono risultate le seguenti:

- Delimitazione aree di lavoro pericolose realizzata mediante segnaletica di sicurezza/opere provvisoriale

Dette misure rientrano all'interno di aspetti organizzativi e di informazione/formazione comunque connesse alla specificità delle attività proprie del Fornitore e di altre Società da esso coordinate (ad esempio Società addette alla sanificazione degli ambienti e alla manutenzione edile/impiantistica) e pertanto, l'attuazione delle misure di sicurezza da esso adottate, si ritiene non comporti alcun costo aggiuntivo.

**Per quanto evidenziato, relativamente ai rischi da interferenze, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.**

## 7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO

È fondamentale che tutto il personale operante all'interno dei luoghi di lavoro venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell'emergenza.

## **8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.**

Il presente D.U.V.R.I., in quanto documento dinamico, potrà essere oggetto di aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non prefigurabili.